



Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIPARTIMENTO MERCATO E TUTELA

DIREZIONE GENERALE CONSUMATORI E MERCATO

DIVISIONE III – ORGANISMI NOTIFICATI E SISTEMI DI ACCREDITAMENTO. STRUMENTI DI MISURA E
METALLI PREZIOSI

IL DIRETTORE GENERALE

- VISTO** il Regolamento (CE) N. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93;
- VISTA** la Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Repubblica del 15 novembre 1996 n. 660, Regolamento per l'attuazione della Direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi, modificato dal D. Lgs. 6 novembre 2007 n. 201 *“Attuazione della Direttiva 2005/32/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti che consumano energia”* e dal D. Lgs. 16 febbraio 2011 n.15 *“Attuazione della direttiva 2009/125/CE relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia”*;
- VISTO** il regolamento (UE) n. 813/2013 della Commissione del 2 agosto 2013, recante modalità di applicazione della direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi per il riscaldamento d'ambiente e degli apparecchi di riscaldamento misti, il quale abroga la direttiva 92/42/CEE del Consiglio, con eccezione per l'articolo 7, comma 2, l'articolo 8 e gli allegati da III a V;
- VISTI** l'articolo 7, comma 2, l'articolo 8 e gli allegati III, IV e V della direttiva 92/42/CEE del Consiglio del 21 maggio 1992, concernenti i mezzi per attestare la conformità delle caldaie, la notifica degli organismi di valutazione della conformità, le procedure di valutazione applicabili e i requisiti minimi degli organismi medesimi ai fini della notifica;
- VISTO** l'articolo 4 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 *“Disposizioni in materia di sviluppo e internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”*, recante disposizioni al fine di assicurare la pronta *“Attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per la commercializzazione dei prodotti”*;

- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Prescrizioni relative all'organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento in conformità al regolamento (CE) n. 765/2008*”;
- VISTO** il Decreto interministeriale del 22 dicembre 2009 “*Designazione di «Accredia» quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato*”;
- VISTA** la Convenzione del 20 giugno 2022, con la quale il Ministero dello Sviluppo Economico ha affidato all'organismo nazionale di accreditamento (ACCREDIA) il compito di rilasciare accreditamenti in conformità alle norme tecniche armonizzate e alle guide europee di riferimento, ove applicabili, per gli organismi incaricati di svolgere attività di valutazione della conformità ai requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva del Consiglio 1992/42/CE – Caldaie ad acqua calda;
- VISTA** la Direttiva del Ministro dello Sviluppo Economico del 13 dicembre 2017 recante disposizioni relative alla “*Presentazione e documentazione relative alle istanze di autorizzazione e notifica degli Organismi di valutazione della conformità con riferimento alla normativa europea di prodotto di competenza esclusiva o primaria del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE)*”;
- VISTO** il Decreto ministeriale 21 maggio 2018 recante disposizioni relative ai Contratti di assicurazione degli organismi notificati per talune direttive di prodotto;
- VISTO** il Decreto Legge n. 173 dell'11 novembre 2022 “*Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei ministeri*”, convertito con modificazioni dalla Legge 16 dicembre 2022, n. 204, con cui è stata modificata la denominazione del Ministero dello Sviluppo Economico in Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 ottobre 2023, n. 174 con il quale si è stabilita l'articolazione del Ministero delle imprese e del made in Italy in dipartimenti;
- VISTO** il Decreto Ministeriale del 10 gennaio 2024, recante “*individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale*” del Ministero delle Imprese e del Made in Italy registrato dalla Corte dei Conti il 20 febbraio 2024 al n. 267 e il Decreto Ministeriale dell'11 gennaio 2024 recante la graduazione degli uffici registrato dalla Corte dei Conti il 28 febbraio 2024 al n. 303;
- VISTO** il DPCM del 29 dicembre 2023, ammesso alla registrazione della Corte dei Conti il 31 gennaio 2024 n. 205, con il quale è stato conferito l'incarico di funzione dirigenziale di livello generale di Direttore della Direzione Generale Consumatori e Mercato al Dott. Gianfrancesco Romeo a decorrere dal 1° gennaio 2024;
- VISTO** il Decreto di autorizzazione per lo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 92/42/CEE, a favore della Società **IMQ S.p.a.** con sede legale in **Via Quintiliano, 43 – 20138 Milano (MI)**, emanato da questa Direzione Generale in data **3 marzo 2021**, con scadenza il **9 marzo 2025**;

CONSIDERATO l'accreditamento dell'Organismo, UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n° **0005PRD**, relativo allo Schema Certificazione di Prodotto, con scadenza al **9 marzo 2029**;

ACQUISITA la Delibera del 12 dicembre 2024 (DC2024UTL055) del Comitato Settoriale di Accreditamento AR operante presso Accredia, Prot. MIMIT 0019160 del 16 dicembre 2024, la quale ha deliberato il **rinnovo** dell'accreditamento nello **Schema PRD** a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012, con Certificato di Accreditamento n° **0005PRD** in scadenza al 9 marzo 2029 a favore della Società **IMQ S.p.a.**, ai sensi della Direttiva 92/42/CEE;

ACQUISITA l'istanza, Prot. MIMIT n° 0001762 del 22 gennaio 2025, con la quale la Società **IMQ S.p.a.**, ha chiesto, relativamente allo schema di accreditamento Schema PRD, il **rinnovo** dell'autorizzazione allo svolgimento delle attività di valutazione della conformità, ai sensi della Direttiva 92/42/CEE;

VISTA la Comunicazione, Prot. MIMIT n. 0004592 del 17 febbraio 2025, con la quale Accredia ha comunicato alla Direzione Generale Consumatori e Mercato e alla Divisione III – Organismi notificati e Sistemi di accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, la riassegnazione dei numeri di accreditamento, con conseguente ri-emissione dei certificati di accreditamento e dei relativi allegati, e periodo transitorio per gli Organismi Accreditati;

CONSIDERATO che, in virtù della predetta Comunicazione di ACCREDIA, il Certificato di Accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 n° 0005PRD, relativo allo Schema PRD, è stato indicato con la nuova denominazione n° **00013 Products/Services/Processes**, con scadenza il **9 marzo 2029**;

ACQUISITA unitamente all'istanza la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITA altresì la documentazione richiesta dagli artt. 2 e 3 della sopracitata Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017, Prot. MIMIT n. 0004555 del 17 febbraio 2025;

VALUTATA la conformità dell'istanza alle disposizioni di cui all'art. 2 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

VALUTATA altresì completezza e rispondenza della documentazione allegata all'istanza alle prescrizioni di cui all'art. 3 della Direttiva del Ministro del 13 dicembre 2017;

ACQUISITE agli atti le dichiarazioni sostitutive di certificazione, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con le quali, i soggetti di cui all'art. 85 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 dichiarano la non sussistenza delle cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 dello stesso Decreto Legislativo e fatti salvi gli esiti della consultazione della Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la legge 6 febbraio 1996, n. 52, “*Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1994*” e successive modificazioni e integrazioni, in particolare l'art. 47, commi 2 e 4 secondo cui le spese, sulla base dei costi effettivi dei servizi resi, relative alle procedure finalizzate

all'autorizzazione degli organismi ad effettuare le procedure di certificazione sono a carico degli organismi istanti;

VISTO l'art. 30, comma 4 della Legge 24 dicembre 2012, n. 234, che stabilisce che gli oneri relativi a prestazioni e a controlli da eseguire da parte di uffici pubblici, ai fini dell'attuazione delle disposizioni dell'Unione europea, sono a carico dei soggetti interessati, secondo tariffe determinate sulla base del costo effettivo del servizio reso;

VISTO il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 ottobre 2016 di individuazione delle tariffe per i servizi resi dal Ministero dello Sviluppo Economico agli organismi di valutazione della conformità nell'ambito delle Direttive europee di prodotto delegate all'Organismo nazionale di accreditamento;

ACCERTATO l'avvenuto pagamento della tariffa di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 ottobre 2016 citato;

DECRETA

Art. 1

1. Alla Società **IMQ S.p.a.** (C.F. 12898410159) con sede legale in **Via Quintiliano, 43 – 00138 Milano (MI)**, è **rinnovata** l'autorizzazione a svolgere le procedure di valutazione di conformità per i prodotti rientranti nel campo di applicazione della Direttiva 92/42/CEE, relativa ai rendimenti delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi.

Schema Certificazione di Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n° 00013 Products/Services/Processes con scadenza il 9 marzo 2029:

Prodotti: caldaie ad acqua calda

Moduli di valutazione della conformità:

- Esame CE del Tipo (All. III – Modulo B);
- Conformità al Tipo (All. IV – Modulo C);
- Garanzia di Qualità della produzione (All. IV – Modulo D);
- Garanzia di Qualità del prodotto (All. IV – Modulo E).

Art. 2

1. La presente autorizzazione, relativa agli schemi di cui all'Art.1 comma 1 del presente decreto, decorre dalla data di scadenza del precedente decreto ed è notificata alla Commissione Europea. L'autorizzazione ha la scadenza riportata nel seguito:

- Schema Certificazione di Prodotto a fronte della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17065:2012 certificato n° **00013 Products/Services/Processes** con scadenza **il 9 marzo 2029**;

2. La notifica della presente autorizzazione alla Commissione Europea nell'ambito del sistema informativo NANDO (*New Approach Notified and Designated Organisations*) ha la stessa validità temporale di cui al comma 1.

Art. 3

1. Qualsiasi variazione dello stato di diritto dell'Organismo, rilevante ai fini dell'autorizzazione o della notifica, deve essere tempestivamente comunicata alla Divisione III – Organismi Notificati e Sistemi di Accreditamento – Strumenti di Misura e Metalli Preziosi, Direzione Generale Consumatori e Mercato, del Ministero delle Imprese e del Made in Italy;
2. Qualsiasi variazione dello stato di fatto dell'Organismo, rilevante ai fini del mantenimento dell'accreditamento, è soggetta a tempestiva comunicazione da inoltrare ad Accredia.
3. L'Organismo mette a disposizione della predetta Divisione III, finalizzato al controllo dell'attività di certificazione, un accesso telematico alla propria banca dati per l'acquisizione d'informazioni concernenti le certificazioni emesse, ritirate, sospese o negate, riferite alla Direttiva di cui trattasi.

Art. 4

1. Qualora il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, accerti, o sia informato che l'Organismo notificato non sia più conforme alle prescrizioni di cui all'allegato V della Direttiva 92/42/CEE o non adempie ai suoi obblighi, ovvero, riceva comunicazione della sospensione o ritiro del certificato di accreditamento, sospende o revoca l'autorizzazione e la relativa notifica.

Art. 5

1. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 32, comma 1 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, è pubblicato ed è consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy (www.mimit.gov.it), sezione "Mercato", area "Normativa tecnica", voce "Organismi di valutazione delle conformità", accedendo all'area "Consulta la Banca Dati".

Il Direttore Generale per
i Consumatori e il Mercato

(Dott. Gianfrancesco ROMEO)